

Interpello n. 2 / 2017

Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro
(articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

Oggetto: art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito inerente la necessità che l'informazione sia svolta in forma prioritaria ed esclusiva, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

L'Unione Generale del Lavoro (UGL) ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla corretta interpretazione del *"combinato disposto degli artt. 31 e 36"* del d.lgs. n. 81/2008 con particolare riferimento alla necessità che l'informazione, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sia impartita in *"forma prioritaria ed esclusiva"* dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

Al riguardo occorre premettere che:

- a) l'articolo 2, comma 1, lettera *bb*), del d.lgs. n. 81/2008, definisce l'informazione come il *"complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro"*;
- b) l'articolo 18, comma 1, lettera *l*), del d.lgs. n. 81/2008, pone a carico del datore di lavoro e del dirigente l'obbligo di *"adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37"*;
- c) l'articolo 36 del d.lgs. n. 81/2008 precisa i singoli casi in cui sia obbligatorio provvedere ad una *"adeguata informazione"* e specifica che sia il datore di lavoro a dovervi provvedere - pur se non come obbligo indelegabile, in considerazione di quanto previsto dall'art. 17 del citato decreto legislativo;
- d) l'articolo 33, comma 1, lettera *f*), del d.lgs. n. 81/2008, elencando i *"compiti"* dell'intero Servizio di prevenzione e protezione dai rischi - e non quindi solamente quelli del suo Responsabile - specifica che vi sia anche quello di *"fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36"*.

Sulla base di tali elementi la Commissione ritiene che rientra nella scelta del datore di lavoro decidere, caso per caso, a chi affidare l'onere di erogare l'adeguata informazione a ciascuno dei propri lavoratori.

Il Presidente della Commissione
Dott.ssa Maria Teresa Palatucci

Documento firmato digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82